



# COMUNE DI TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione n. **30**  
in data **19.12.2012**

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il **20.12.2012**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA PROVINCIA DI PARMA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, nei modi prescritti, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

BERNARDI NICOLA	Presente	GANDOLFI PAOLO	Presente
ZANICHELLI IGINO	Presente	ZANINI ADRIANO	Presente
CAVATORTA ROBERTO	Presente	CUDIA ROBERTO	Presente
PELLEGATTI DANIELE	Presente	FACINI ONELIA RITA	Presente
LOMMI PAOLO	Presente	BERRA ANDREA	Assente
MORA PIER LUIGI	Presente	DERLINDATI MICHELA	Presente
VIOLANTE ELISA	Assente	MANGIAVACCA FRANCO	Presente
GAIBANI MASSIMINO	Presente	DALL'ASTA GUGLIELMO	Assente
DODI ICILIO	Presente		

Totale presenti : **14**  
Totale assenti : **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. **PASTORE FELICE ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati scrutatori i signori: **CUDIA ROBERTO, FACINI ONELIA RITA e LOMMI PAOLO** .

In prosieguo di seduta il Presidente Sig. Dott. **BERNARDI NICOLA** introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, avente per oggetto "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4 "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010" ed in particolare l'articolo 3 "Sportello Unico telematico e Rete regionale dei Suap", dove, al comma 4, viene prevista l'attività di coordinamento a cura delle Amministrazioni Provinciali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 958 del 7 luglio 2010, avente ad oggetto: "Istituzione del Tavolo di coordinamento regionale della rete dei Suap. Approvazione del regolamento", ed in particolare, l'articolo 3 che prevede la partecipazione al suddetto Tavolo dei referenti provinciali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472 del 07 ottobre 2010, recante: "Modifiche alle linee guida relative all'approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, aggiornamento, e monitoraggio della Banca dati dello Sportello Unico Telematico (D.G.R. 431/2010)", che modifica la precedente Delibera di G.R. 431 del 2010, e approva lo schema di intesa tra Regione e Enti locali per lo sviluppo della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della piattaforma telematica della rete regionale dei Suap;
- il Decreto Legge n. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri atti, a far data 1 gennaio 2014;
- il Decreto Legge n. 83/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Supplemento Ordinario n. 129, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che prevede ulteriori misure di semplificazione nella gestione delle procedure di Sportello Unico Attività Produttive a favore dell'utenza;

### VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5/2011, che approva il "Protocollo d'Intesa per la gestione dello Sportello Unico telematico per le Attività Produttive (triennio 2011-2013)", tra la Provincia di Parma, i Comuni e le Unioni sedi di Sportello Unico e gli Enti esterni interessati", facenti parte del Gruppo di coordinamento provinciale Suap;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2012, che approva il "Protocollo tra i Suap e le Associazioni di Categoria e gli Ordini/Collegi professionali della provincia di Parma, per favorire l'attuazione della riforma di cui al DPR n.160/2010";

### DATO ATTO che:

- il quadro della geografia dei Suap provinciali di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 5/2011 è mutato;
- sono entrati a far parte del Gruppo di Coordinamento provinciale Suap il Servizio Tecnico di Bacino, Emiliambiente e la Montagna 2000;
- è stato siglato un nuovo Accordo operativo con i Vigili del Fuoco;
- è stato siglato un nuovo Accordo con Ausl in relazione ai procedimenti per la gestione degli interventi edilizi aventi ricaduta sanitaria e tutelati da normativa comunitaria da sottoporre a parere preventivo ex articolo 7 del DPR n. 160/2010;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra i vari soggetti coinvolti nella gestione delle procedure Suap in provincia di Parma;

DATO ATTO che tale Protocollo, coerentemente con i dettami normativi vigenti persegue obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, volti a ridurre i tempi di risposta alle imprese ed a sviluppare una maggiore efficacia ed efficienza anche attraverso il progressivo utilizzo della telematica, nonchè ad omogeneizzare le prassi su tutto il territorio provinciale;

VISTO il "nuovo protocollo di intesa per la gestione dello sportello unico telematico per le attività produttive nella Provincia di Parma" da sottoscrivere tra la Provincia di Parma, i comuni e le unioni sedi di Sportello Unico e gli enti esterni a vario titolo coinvolti nelle procedure SUAP;

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 3 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Provincia ha approvato il protocollo di intesa per la gestione dello sportello unico telematico per le attività produttive nella Provincia di Parma;

RITENUTO di approvare il "Nuovo protocollo di intesa per la gestione dello sportello unico telematico per le attività produttive nella Provincia di Parma" da sottoscrivere tra la Provincia di Parma, i comuni e le unioni sedi di Sportello Unico e gli enti esterni a vario titolo coinvolti nelle procedure SUAP, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 42 in materia di competenza del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 14 Dicembre 2012 dal Responsabile del IV° settore - *Edilizia Privata, Ambiente e Patrimonio* - Arch. Iunior Alessandro Rossi e del II° Settore - *Affari Economici e Finanziari* - rag. Roberta Annuiti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON LA SEGUENTE votazione resa per alzata di mani dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti in aula:

voti favorevoli n. 13;

voti contrari n. 1 (Mangiavacca);

astenuti n. ==;

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che quivi si intendono integralmente riportate il "NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PROVINCIA DI PARMA", da sottoscrivere tra la Provincia di Parma, i Comuni e le Unioni sedi di Sportello Unico e gli Enti esterni a vario titolo coinvolti nelle procedure Suap, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa;

DI DICHIARARE per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione resa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti, ai sensi dell'articolo 134 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che ha avuto il seguente esito:

voti favorevoli n. 13;

voti contrari n. 1 (Mangiavacca);

astenuti n. ==;

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in data 14.12.2012

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE  
- AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -  
*F.to Arch. Junior Alessandro Rossi*

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE  
- AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI -  
*F.to Rag. Roberta Annuiti*

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
*F.to BERNARDI NICOLA*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*F.to ZANICHELLI IGINO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to PASTORE FELICE ANTONIO*

---

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Trecasali per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Trecasali, lì **20.12.2012**

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to GIUDICE UGO*

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.  
TRECASALI, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesesa deliberazione:

Ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **20.12.2012** al **04.01.2013**

e che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il **31.12.2012** in quanto:

sono **decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione** all'Albo Pretorio Comunale (articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

Trecasali, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to PASTORE FELICE ANTONIO*

---

La presente deliberazione **è stata ripubblicata** all'Albo Pretorio Comunale per altri 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO  
TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PROVINCIA DI PARMA**

**VISTO:**

- il D.P.R. del 07.09.2010, n. 160, pubblicato su G.U. n. 229 del 30.09.2010, avente per oggetto "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n.133";
- la Legge Regionale n. 4 del 12.02.2010 recante "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010" ed in particolare l'articolo 3 "Sportello Unico telematico e Rete regionale dei Suap";
- la Delibera di Giunta regionale n. 958 del 07.07.2010 "Istituzione del Tavolo di coordinamento regionale della rete dei Suap. Approvazione del regolamento";
- la Delibera di Giunta regionale n. 1472 del 07.10.2010 "Modifiche alle linee guida relative all'approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, aggiornamento, e monitoraggio della Banca dati dello Sportello Unico Telematico (D.G.R. 431/2010)", che modifica la precedente delibera di Giunta regionale 431 del 2010, e approva lo schema di intesa tra Regione e Enti locali per lo sviluppo della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della piattaforma telematica della rete regionale dei Suap;

**CONSIDERATO:**

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 5/2011, che approva il "Protocollo d'Intesa per la gestione dello Sportello Unico telematico per le Attività Produttive (triennio 2011-2013)", tra la Provincia di Parma, i Comuni e le Unioni sedi di Sportello Unico e gli Enti esterni interessati", facenti parte del Gruppo di coordinamento provinciale Suap;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2012, che approva il "Protocollo tra i Suap e le Associazioni di categoria e glo Ordini/Collegi professionali della provincia di Parma, per favorire l'attuazione della riforma di cui al Dpr n.160/2010"

**VISTO ALTRESI':**

che il DL 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri atti, a far data 1 gennaio 2014;

**TRA**

La PROVINCIA DI PARMA (nei suoi Assessorati alle Attività Produttive, cui fa capo il Coordinamento dei Suap in collaborazione con l'Ufficio Sistemi Informativi, nonché gli Assessorati all'Ambiente, all'Agricoltura, alla Viabilità ed al Turismo, coinvolti a vario titolo negli endoprocedimenti)

**E TRA**

Gli Sportelli Unici Attività Produttive della provincia:

1. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI BARDI
2. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI BEDONIA
3. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI BERCETO
4. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI BUSSETO
5. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CALESTANO
6. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CORNIGLIO
7. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FIDENZA
8. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FONTANELLATO
9. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FONTEVIVO
10. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FORNOVO
11. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI LANGHIRANO
12. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI LESIGNANO BAGNI
13. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI MEDESANO
14. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

15. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI NEVIANO ARDUINI
16. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI NOCETO
17. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI PALANZANO
18. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI PARMA
19. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI POLESINE PARMENSE
20. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI ROCCABIANCA
21. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE
22. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SORAGNA
23. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SAN SECONDO
24. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SISSA
25. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA
26. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI TORRILE
27. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI TRECASALI
28. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI ZIBELLO
29. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE UNIONE BASSA EST PARMENSE (con i Comuni di Sorbolo, Colorno, Mezzani)
30. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE UNIONE PEDEMONTANA (con i Comuni di Traversetolo, Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo)
31. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALTA VALLE DEL TARO (con i Comuni di Borgotaro, Albareto, Compiano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola)
32. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE VAL CENO (con i Comuni di Varano dè Melegari, Bore, Pellegrino Parmense, Solignano, Varsi)

**E:**

COMUNITA' MONTANA UNIONE DEI COMUNI APPENNINO PARMA EST,  
 COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO,  
 ARPA  
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PARMA  
 AUSL  
 REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO  
 EMILIA AMBIENTE  
 MONTAGNA 2000

Acquisita inoltre la disponibilità ad una attiva collaborazione da parte di:  
 AGENZIA DELLE DOGANE  
 CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO PROVINCIALE DI PARMA

**PREMESSO:**

che in un contesto di significativa complessità collegata alla progressiva entrata a regime di una riforma che deve ancora contemperare le sue varie componenti, sia dal punto di vista normativo che tecnologico, i sottoscrittori della presente intesa convengono sulla necessità:

- di garantire costante impulso alle azioni di riduzione dei tempi di risposta e di semplificazione amministrativa fissati dalle norme vigenti in tema di Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (L.R. n. 4/10, DPR n. 160/10 e successive) per la realizzazione, l'ampliamento, la modifica, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi;
- di impegnarsi a collaborare per promuovere il miglioramento dei servizi offerti a favore delle imprese, riconoscendo al SUAP, il ruolo centrale di interlocutore unico ed unitario per le Imprese in luogo di tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte;
- di definire con il presente Protocollo i reciproci impegni relativi alle fasi endoprocedimentali di competenza, favorendo il progressivo passaggio all'utilizzo del sistema esclusivamente telematico per gli scambi istituzionali tra tutti i soggetti coinvolti

**CONSIDERATO**

- che la L.R. n. 4/2010 prevede che la Provincia svolga un ruolo di promozione e coordinamento del SUAP, dando atto che la costituzione del SUAP integrato da parte dei Comuni in forma singola o associata, è obbligatoria sul territorio regionale;
- che l'intesa stipulata con la Regione ai sensi della normativa sopra richiamata e di cui alla Delibera regionale n. 1472/2010, e nello specifico all'articolo 7 della stessa, prevede che la Provincia persegua le seguenti finalità:

- \* promuovere la partecipazione di tutti i Comuni all'alimentazione della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e allo sviluppo della piattaforma telematica;
- \* garantire azioni di coordinamento, a supporto dei Comuni del territorio, in relazione all'implementazione e omogeneizzazione da parte dei Comuni stessi della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap messa a disposizione dalla Regione, precisando che l'eventuale personalizzazione sarà a carico dei singoli Comuni interessati;
- \* garantire la realizzazione di un'attività di monitoraggio, in relazione al proprio territorio di competenza, con riferimento agli impegni, di cui all'articolo 6 della suddetta deliberazione, assunti dai relativi enti locali;
- \* garantire la formulazione al Tavolo di coordinamento provinciale e regionale Suap di proposte di aggiornamento e semplificazione e di altre iniziative riguardanti lo sviluppo della Banca-dati, anche provenienti dall'attività di coordinamento degli enti territoriali, compresa l'attività di supporto alla formazione del personale dei Suap;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Protocollo è finalizzato a definire gli impegni reciproci e le procedure, tra la Provincia, i SUAP (in forma singola o associata), le Amministrazioni e gli Enti firmatari, per la gestione ed il miglioramento dell'accesso al SUAP e delle procedure amministrative connesse ai procedimenti dello stesso, anche disciplinati dalle normative speciali di settore, oltre che dalle norme di cui in premessa, da parte delle imprese.

### **Articolo 2 - Impegni generali**

I sottoscrittori della presente intesa si impegnano a collaborare tra loro, partecipando ai Gruppi di lavoro provinciali con le modalità previste dai successivi articoli, per assicurare agli utenti un servizio efficace ed efficiente, improntato ad uniformità e trasparenza.

A questo fine, ferme restando le reciproche competenze e funzioni:

- a) verrà perseguita ogni forma di semplificazione ed omogeneizzazione degli endoprocedimenti relativi al SUAP, uniformando gli stessi in tutti gli ambiti SUAP; a tal fine saranno via via definiti allegati tecnici ed Intese, volti a formalizzare le procedure con i vari Enti interessati, in coerenza con le modalità procedurali ed informatiche definite in sede regionale ai sensi della LR 4/2010, nonché nel rispetto della normativa in essere;
- b) sarà periodicamente rilevato, da parte della Provincia di Parma, il fabbisogno formativo per tutto il personale dei Comuni dedicato al SUAP e, su richiesta, degli Enti convenzionati, segnalando al Tavolo di coordinamento regionale eventuali esigenze;
- c) sarà promossa la partecipazione delle aziende e dei professionisti agli incontri tematici volti al miglioramento del servizio, attuando anche forme di informazione e di rilevazione del gradimento (customer satisfaction);
- d) verrà osservato, a cura dell' Ass.to Attività Produttive della Provincia, che ha in capo il coordinamento del Gdl tecnico provinciale Suap, il costante raccordo con il Tavolo di Coordinamento regionale della rete Suap, che, ai sensi della LR 4/2010, svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. La Regione, attraverso il suddetto Tavolo, assicura altresì la realizzazione e l'aggiornamento, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

Tale raccordo sarà indispensabile anche al fine di segnalare al livello regionale le istanze degli Enti esterni firmatari del presente provvedimento che agiscono su scala provinciale ma in diretta dipendenza dal livello regionale.

### **Articolo 3 - Impegni dei SUAP Comunali, Associati o in Unione**

I SUAP della provincia si impegnano:

- a) ad utilizzare la piattaforma SuapEr predisposta dalla Regione per le attività di front office di ricevimento delle istanze (escluso il SUIE del Comune di Parma e del Comune di Bedonia dotati di propria piattaforma); nonché un comune programma di back office per le fasi gestionali delle pratiche;
- b) ad informare le imprese ed i professionisti sui requisiti d'accesso al procedimento, in base a quanto definito e concordato con le Amministrazioni e con gli Enti coinvolti; tale funzione informativa potrà essere svolta dai Suap anche per conto dei suddetti altri Enti coinvolti (fatte salve le specializzazioni proprie degli stessi), aggiornando in tal senso il proprio sito web-SUAP dedicato;

- c) a rendere noto il Responsabile Unico Procedimento, con indicazione del numero di telefono, di fax, dell'e-mail e PEC, che dovrà intrattenere tutti i rapporti endoprocedimentali con i Responsabili referenti per il SUAP degli Enti convenzionati;
- d) ad inviare le istanze pervenute agli Enti coinvolti nel procedimento unico nei tempi più rapidi (possibilmente entro il termine di 2 giorni per le istanze AIA, una volta verificata la completezza);
- e) ad acquisire tutti gli atti endoprocedimentali in qualsiasi modo definiti necessari per l'emissione dell'atto finale prioritariamente per via telematica oppure via fax (ai sensi del Decreto interministeriale del 10.11.2011 (GURI 16 novembre 2011) "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- f) a fornire tempestivamente agli Enti coinvolti, una volta recepiti, tutti i provvedimenti, pareri, atti di assenso e nulla osta, volti al completamento dei singoli endoprocedimenti connessi e correlati tra loro;
- g) a trasmettere tempestivamente agli Enti convenzionati interessati, per via telematica o fax, gli atti finali relativi alle pratiche, contestualmente alla trasmissione alle imprese;
- h) ad attivare ogni azione utile al progressivo passaggio all'esclusivo canale telematico, che dovrà avvenire comunque in tempi inferiori rispetto a quanto previsto dalla norma – 1 gennaio 2014- e nello specifico:
  - quanto alle pratiche commercio : procedure totalmente informatizzate a partire dal 1 gennaio 2013;
  - quanto alle pratiche edilizia ed ambiente: procedure totalmente informatizzate a partire dal 1 aprile 2013, compatibilmente con l'attivazione a regime del portale regionale SuapEer;
- i) ad implementare i propri siti istituzionali secondo quanto previsto dalle norme in essere ed in particolare dalla legge 106/2011, inserendo l'elenco degli atti e dei documenti che l'azienda ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, e di ogni informazione utile a chiarire e semplificare l'accesso dell'utenza al Suap;
- l) a partecipare regolarmente agli incontri del Gdl tecnico provinciale Suap (presenziando ad almeno l'80% delle riunioni -fatto salvo motivi eccezionali da comunicarsi preventivamente, come certificato dai rapporti di monitoraggio inviati ai Sindaci ed ai Presidenti delle Unioni, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, di cui al successivo articolo 8), nonché ad osservare scrupolosamente quanto in esso concordato rispetto a procedure e ad accordi operativi, al fine di garantire la massima omogeneità dei procedimenti nei confronti delle imprese sul territorio provinciale e degli altri Enti convenzionati;

#### **Articolo 4 - Impegni degli Enti coinvolti negli endoprocedimenti**

Gli Enti titolari di endoprocedimenti si impegnano:

- a) a modificare e ad implementare i loro programmi gestionali, compatibilmente con le proprie procedure in essere, in modo che interagiscano con i nuovi applicativi provinciali e regionali, al fine di favorirne il dialogo informatico
- b) a nominare il Referente coordinatore unico per i SUAP, che partecipa alle riunioni del Gdl tecnico provinciale e si fa carico di informare la struttura di appartenenza ed i vari referenti territoriali che dialogano con i Suap sulle procedure condivise, assicurandone altresì il rispetto;
- c) a comunicare ai Suap i nominativi dei Referenti dell'Ente e ove possibile dei vari Responsabili degli endoprocedimenti per cui sono competenti e assegnatari della pratica di riferimento, con relative coordinate telefoniche, fax, e-mail ed indirizzo PEC, e a garantire l'utilizzo di adeguate modalità di comunicazione telematica tra questi soggetti, preventivamente concordate nell'ambito del Gruppo tecnico provinciale;
- d) a formulare tutti gli atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo comunque denominati, preferibilmente per via telematica. Per quanto concerne i pareri, gli stessi dovranno essere espressi in forma palese con le seguenti modalità:
  - Favorevole (con o senza prescrizioni o condizioni)
  - Non favorevole/Sfavorevole, con le motivazioni e riferimenti normativi a supporto del rifiuto (si sottolinea una particolare attenzione quanto all'articolo 87bis – Telefonia del d.lgs n. 259/2003)
  - Sospeso/Richiesta di integrazioni, con puntuali riferimenti normativi, motivazioni e richieste di merito per il completamento dell'istruttoria
- e) a rilasciare gli atti di propria competenza, nei tempi più celeri e comunque entro il termine di 30 giorni, fatte salve le specifiche previsioni delle normative di settore, in particolare ambiente e fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di SCIA, per poter assicurare al SUAP la possibilità di dare conclusione certa al provvedimento finale entro e non oltre 60 gg. (fatta salva altresì la convocazione da parte dei Suap dell'apposita Conferenza dei Servizi in caso di inadempienza ai sensi articolo 14/bis-ter-quater della L. n.241/90) come previsto dal DPR 160/2010;
- f) a inviare, analogamente, ai Suap, tutte le richieste di integrazioni necessarie per l'emissione del provvedimento finale – una sola volta, come da prescrizioni normative - entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della pratica (fatte salve le specifiche previsioni di alcune normative di settore che

possono prevedere attivazioni in CdS); in ogni caso decorsi 30 giorni nessuna richiesta verrà accolta dal SUAP, che potrà procedere alla conclusione dell'iter per silenzio assenso, tranne che per le materie di cui all'articolo 20, comma 4, della L. n.241/90 nonché tutti gli atti e procedimenti che prevedano il rilascio di concessione del demanio idrico (acque, utilizzo suoli, attraversamenti ed occupazioni con manufatti di alvei demaniali);

- g) a comunicare ai responsabili SUAP, periodicamente, gli aggiornamenti degli importi dei diritti tecnici ad ogni titolo dovuti; dando atto, salvo ulteriori verifiche normative ed approfondimenti per alcune casistiche relative alla materia ambientale, che l'incompleta corresponsione di diritti tecnici non costituisce titolo di inammissibilità od inaccettabilità della pratica (vedasi i pagamenti on line con payer o l'invio del bonifico in pdf), ma solo esclusivamente oggetto di richiesta di conguaglio, subordinando il rilascio dell'atto finale SUAP;
- h) a dare atto che in tema di attivazione della Conferenza dei Servizi (ai sensi del DPR n. 160/10 e della L. n. 241/90), le procedure dovranno essere comunque concluse entro e non oltre il termine dei 60 gg. fermo restando le debite e corrette integrazioni richieste e dovute e fatte salve alcune specifiche disposizioni normative di settore, come ad esempio quelle in materia ambientale che sostituiscono norma prevalente come indicato all'art 7 comma 3° del DPR 160/10;
- i) a confermare che l'imposta di bollo, viene assolta con un'unica marca apposta sulla domanda di avvio del procedimento unico a carico dei SUAP, con versamento anche telematico e pertanto nessun ulteriore bollo è dovuto per gli Enti, fino all'attivazione del pagamento on line tramite l'applicativo Payer/SuapEr
- l) a trasmettere ai SUAP l'elenco aggiornato dei documenti necessari, la modulistica, e l'ammontare delle spese istruttorie, preferibilmente in formato elettronico;
- m) ad informare l'utenza dell'obbligo di presentare direttamente ai SUAP le istanze attinenti alle attività produttive, respingendole all'atto del deposito con le modalità previste dal DPR n.160/10;
- n) ad inviare esclusivamente ai SUAP di riferimento, ogni atto, autorizzazione o parere di competenza;
- o) a farsi parte attiva presso le proprie eventuali strutture di riferimento di livello regionale o nazionale, affinché adottino le presenti procedure, ed, in particolare, affinché si strutturino rispetto alla necessità di comunicazione unicamente telematica (presenza di indirizzo PEC e di strumentazione tecnologica del caso) entro i termini di cui al presente Protocollo (articolo 3 lettera f.); rimangono esclusi totalmente e sino a disposizioni diverse da parte dell'Assessorato alla sicurezza territoriale della Regione Emilia Romagna, sia il ricevimento che la ri-trasmissione telematica delle pratiche riguardanti la materia sismica come da comunicazione inviata a tutti gli enti ed associazioni coinvolte dall'Assessorato stesso con protocollo PG.2011.305073 del 16/12/2011 avente ad oggetto "avvio dell'attività di sperimentazione del Sistema Informativo Sismica (SIS); pari attività di coordinamento al Provincia la attiva con la RER per l'invio ed interazione con SUAPER degli invii telematici delle pratiche AIA e VIA in quanto gli SUAP non debbono verificare nel portale AIA RER od altri siti, la presenza o meno di nuove procedure in quanto il DPR 160/10 prevede l'esclusiva attivazione delle stesse presso agli SUAP; escludendo ogni ricerca in altri gestionali NON interagenti con lo SUAPER.

#### **Articolo 5 - Organismi di gestione del Protocollo**

E' attiva la Conferenza Provinciale Permanente, composta dai Sindaci dei Comuni capofila e dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, con la eventuale partecipazione delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali, presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato, con compiti di indirizzo, programmazione e verifica delle attività dei SUAP.

La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia, o suo delegato, ed analizza, tra le altre attività di competenza, gli elementi significativi dell'andamento dei servizi.

E' istituito il Gruppo tecnico di coordinamento provinciale, composto dai responsabili dei SUAP capofila e dai responsabili designati dagli Enti sottoscrittori, nonché dal Dirigente del Servizio Attività Produttive della Provincia o suo delegato.

Il Gruppo Tecnico provinciale potrà inoltre prevedere la partecipazione di ulteriori referenti enti esterni, in ragione delle specifiche materie esaminate.

Il Gruppo tecnico osserva le norme procedurali e le specifiche Intese definite dai vari soggetti sottoscrittori interessati, parti integranti del presente Protocollo, e ne cura gli aggiornamenti, fornendo orientamenti in merito alle procedure da adottarsi in caso di particolari necessità, raccordandosi con il Tavolo di Coordinamento Regionale.

Il Gruppo assume a maggioranza le determinazioni di propria competenza e le sottopone agli Organi amministrativi del caso (Consiglio o Giunta Provinciale) per la successiva ratifica formale, tramite apposito atto, da parte degli Enti interessati.

Il Gruppo tecnico provinciale è convocato dall'Ufficio Attività Produttive, anche su sollecitazione di ciascun membro, che cura anche la redazione dei verbali ed i rapporti periodici di monitoraggio sulle riunioni effettuate.

### **Articolo 6 - Informatizzazione dei servizi e aspetti tecnologici**

Gli Enti sottoscrittori, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.), concordano nell'annettere particolare importanza al perseguimento della completa informatizzazione delle procedure ed alla comunicazione esclusivamente telematica tra tutti i soggetti coinvolti (azienda-Suap-enti esterni), e si impegnano a perseguire ogni iniziativa utile per raggiungere il suddetto obiettivo entro i termini di cui all'articolo 3 lettera f del presente Protocollo, e dunque entro l'obbligo fissato dal DL 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri atti, per il 1 gennaio 2014.

La Provincia di Parma, tramite il proprio Ufficio Sistemi Informativi, si impegna a fornire un supporto tecnico ed organizzativo al fine di individuare soluzioni tecnologiche e informatiche condivise ed a promuoverne l'adozione da parte di tutti i SUAP con l'obiettivo di:

- rendere omogenee le modalità di dialogo telematico fra imprese e SUAP;
- semplificare i rapporti con i fornitori di software individuando accordi quadro validi a livello territoriale;
- concordare eventuali interventi tecnologici di valenza territoriale e dividerne i costi previo accordo tra le varie amministrazioni pubbliche;
- rappresentare ai tavoli tecnici regionali di natura informatica le esigenze dei SUAP del territorio provinciale e riportare le notizie apprese e le decisioni adottate nelle suddette sedi.

### **Articolo 7 – Riscossione**

I firmatari del presente accordo si impegnano, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 3 del DPR n. 160/10 ed al decreto MISE 10 novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", ad agevolare anche le procedure di riscossione di tutti i diritti da parte dei SUAP per via telematica, attraverso l'applicativo "Payer" in via di predisposizione a cura della società Lepida della Regione Emilia Romagna;

### **Articolo 8 - Monitoraggio**

Saranno realizzate almeno due iniziative annuali ad hoc per monitorare rispettivamente:

- il rispetto del presente protocollo da parte dei soggetti sottoscrittori, a cura della Conferenza provinciale permanente
- il gradimento dei servizi offerti dai Suap della provincia da parte delle imprese, in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali.

Saranno inoltre inviati, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, rapporti regolari sulle attività svolte in corso d'anno.

### **Articolo 9 – Estensioni**

La Provincia si impegna ad estendere il presente protocollo, nel rispetto delle competenze regionali di cui alla LR 4/2010, agli altri Enti Statali, Regionali e Provinciali, che intervengano a qualsiasi titolo nei procedimenti relativi allo Sportello Unico Attività produttive.

### **Articolo 10 - Durata**

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata fino al 31/12/2013, fatto salvo le eventuali modifiche conseguenti al processo di riordino istituzionale in corso.

Potrà essere modificato di comune accordo, per migliorarne i contenuti, semplificare e innovare i procedimenti a favore dei clienti/utenti.

### **Articolo 11 – Allegati tecnici**

Sono allegati tecnici e costituiscono parte integrante del presente atto:

- l'allegata "Intesa tra Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL di Parma ed i Suap del Comune e della provincia di Parma per la gestione degli interventi edilizi mediante procedimento unico ex articolo 7 del DPR 160/2010" (allegato 1)
- l'allegato tecnico Procedimento prevenzioni incendi - Vigili del Fuoco (allegato 2)

## ALLEGATO 1

### **Intesa tra Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Parma, la Provincia di Parma ed i SUAP del Comune di Parma e della provincia per la gestione degli interventi edilizi mediante procedimento unico ex articolo 7 del DPR 160/2010.**

- Premesso che il parere igienico sanitario espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, in modo integrato tra i Servizi interessati dai procedimenti, riguarda attività aventi ricaduta sanitaria e cioè possibili impatti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sulla salute e sicurezza della popolazione, sulla sicurezza alimentare e sul benessere animale, in ordine a disposizioni comunitarie;
- ribadito che ad oggi, nell'interesse del cittadino, pare opportuno fare riferimento alla specifica tipologia di attività;
- dato atto che con l'introduzione del DPR 160/2010 il legislatore nazionale ha inteso semplificare i procedimenti di interesse dei SUAP a vantaggio del cittadino, anche mediante gestione telematica degli stessi;
- dato atto dell'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività quale ulteriore semplificazione procedurale per gli interventi che possono essere oggetto di asseverazione dell'interessato così come previsto dall'articolo 19 della L. 241/1990 modificato dalla L. 30 luglio 2010 n. 122;
- atteso che con Delibera del Consiglio Regionale n. 486 del 28 maggio 2003 la Regione Emilia Romagna ha emesso un nuovo tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali, nel quale non sono previsti importi relativi a pareri in ordine ad interventi di edilizia civile, che sostituisce il precedente tariffario adottato con atto n. 2079 del 21 luglio 1994;
- considerato che, rispetto all'elenco di cui alle DGR 477/95 e DGR 1446/07, sussistono eccezioni riconducibili a:
  1. tipologie di attività che possono essere svolte in locali di dimensioni contenute, ma che per tecnologie utilizzate, processi produttivi e modalità organizzative del lavoro comportano rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. attività per le quali è vigente l'obbligo di notifica e che possono essere svolte in ambienti anche inferiori al limite dei 400 metri quadri previsti dalle DGR 477/95 e DGR 1446/07;
  3. strutture sanitarie, strutture socio assistenziali soggette a specifica autorizzazione al funzionamento;
- richiamato le DGR 477/95 e DGR 1446/07 che definiscono un catalogo di attività da sottoporre a parere igienico sanitario da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, e che l'elenco delle tipologie riportato nelle stesse potrebbe comunque prestarsi a dubbi interpretativi, anche al fine di fornire adeguata assistenza ai tecnici comunali ed ai tecnici progettisti;
- considerato che in rapporto al ventaglio di situazioni possibili si potrebbe determinare pregiudizio sulla linearità del processo autorizzativo e sull'omogeneità delle prestazioni si propone di integrare le attività già definite nelle DGR 477/95 e DGR 1446/07 con quelle dello schema allegato in quanto aventi ricaduta sanitaria;
- nelle more della piena attuazione delle indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, **delle procedure automatizzate della piattaforma telematica regionale**, per perseguire le finalità di efficienza dei servizi SUAP e AUSL in ossequio al DPR 160/10;
- al fine di perseguire l'obiettivo generale del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 che riserva la valutazione preventiva ad oggetti di particolare rilevanza sanitaria e complessità prioritariamente attraverso processi di valutazione dei rischi;
- tenuto conto delle indicazioni del **Gruppo regionale per la semplificazione del NIP** che ha elaborato una bozza di catalogo delle attività da sottoporre a parere preventivo secondo i criteri suesposti;

### **Si concorda il seguente protocollo d'intesa tra Azienda USL di Parma, Provincia di Parma e SUAP del Comune e della provincia**

- a) La Provincia di Parma svolge un ruolo di coordinamento dei SUAP della provincia, di competenza comunale, ai sensi della LR n. 4/2010;
- b) in ossequio alla vigente normativa nazionale e regionale l'Azienda USL riconosce il SUAP quale unico soggetto deputato alla gestione dei procedimenti di interesse delle imprese;
- c) i SUAP svolgono funzione di verifica formale e completezza dei procedimenti trasmessi al Dipartimento di Sanità Pubblica per l'emissione dei pareri di competenza o per le verifiche di conformità in caso di procedimenti autocertificati;
- d) al fine di favorire la conoscenza di norme di legge, regolamenti e buone prassi l'Azienda USL si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale il catalogo dei riferimenti di legge, regolamenti e buone prassi nonché

- la modulistica necessaria all'avvio delle istruttorie di merito;
- e) interventi strutturali od impiantistici che modificano locali od impianti di strutture oggetto di Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 1 agosto 2008 sono soggetti a valutazione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, in quanto tali modifiche possono avere significativa influenza nei riguardi dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per il consumatore, oltre che per i lavoratori addetti;
  - f) le notifiche sanitarie (ex autorizzazione sanitaria), o le procedure di registrazione e riconoscimento, redatte su modelli regionale, dovranno essere contestuali alle SCIA amm.ve - articolo 5 del DPR 160/10 – od ai procedimenti ordinari - articolo 7 del DPR 160/120; l'invio avverrà tramite gli SUAP per via telematica alle PEC AUSL individuate per ogni distretto, che provvederanno a restituire agli SUAP per via telematica gli atti di propria competenza;
  - g) interventi che ricadono nei casi previsti dall'articolo 67 del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 smi debbono essere notificati al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro competente per territorio o allegati ai procedimenti automatizzati od ordinari del DPR 160/120; l'invio avverrà tramite gli SUAP per via telematica alle PEC individuate per ogni distretto;
  - h) In caso di invio di procedimenti SUAP, unitamente ai titoli abilitativi edilizi od altri endoprocedimenti, l'obbligo della notifica si intende assolto mediante invio contestuale allo SUAP con procedimento automatizzato dal portale "Si Impresa" della RER. La notifica non può essere asseverata; ove non siano attivati endoprocedimenti correlati, dovrà essere trasmessa autonomamente tramite gli SUAP allo SPSAL competente per territorio da parte del Datore di lavoro dell'Azienda interessata;
  - i) non possono essere oggetto di asseverazione specifiche autorizzazioni in capo ai servizi AUSL per quanto concerne le matrici sanitarie, ambientali e di sicurezza ed igiene luoghi di lavoro discendenti da normativa comunitaria;
  - j) la deroga all'utilizzo di locali interrati o seminterrati per attività produttive deve sempre essere richiesta in modo formale ed esplicito allo SPSAL competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del DLgs 81/2008 smi (vedi anche Circolare del Ministero del Lavoro 8 novembre 1979 n. 23175); la concessione della deroga da parte dell'organo di vigilanza è costituita da un atto formale; per la definizione di locale interrato/seminterrato, se non specificato nel regolamento urbanistico edilizio, si demanda allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna;
  - k) ai fini di semplificare ulteriormente le procedure, in sede di emissione del parere preventivo dovuto, le commissioni NIP della AUSL indicheranno in calce al loro parere/provvedimento, la necessità o meno di assoggettare l'intervento anche all'emissione del successivo parere nell'ambito delle procedure di conformità edilizia/agibilità/collaudato, in luogo della sola scheda tecnica descrittiva e certificazione del DL sostitutiva;
  - l) in ossequio all'articolo 4 comma 2° del DPR 160/10, i servizi AUSL NON trasmetteranno ai richiedenti alcuna autorizzazione, parere, nulla osta, atto finale, ecc. anche a contenuto negativo, ma debbono inviare la pratica agli SUAP competenti per via telematica;
  - m) in ossequio all'articolo 7 comma 1° del DPR 160/10, i servizi AUSL si impegnano a trasmettere agli SUAP per via telematica, i propri pareri, nulla osta, autorizzazioni, entro 30 gg dal ricevimento via PEC della pratica;
  - n) per i procedimenti autocertificati di cui all'articolo 5 del DPR 160/10 e articolo 19 della L 241/90, i servizi AUSL espletano le verifiche ed istruttorie secondo criteri di rischio entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della pratica; in caso di lieve carenza richiederanno agli SUAP di far conformare la pratica entro e non oltre 30 gg; in caso di grave carenza od ove sia ravvisato pericolo per la pubblica incolumità, trasmetteranno la richiesta motivata di interruzione dell'attività oggetto della SCIA o Comunicazione al SUAP ed al Sindaco territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti del caso;
  - o) le attività da assoggettare a parere, in quanto presentano ricaduta sanitaria discendente da norma comunitaria, come individuate nelle tabelle di cui in premessa, sono intese sottoposte anche al parere di conformità finale edilizia/agibilità/collaudato come previsto dagli articolo 20 e segg. Della LR 31/02 e articolo 10 del DPR 160/10, salvo i casi indicati nei pareri NIP di cui sopra, fatte salve le autonome procedure in capo al Suap;
  - p) i pareri di competenza degli SP, a seguito di sopralluogo, dovranno essere emessi entro 30 gg in caso di procedimento ordinario; in caso di collaudo, le verifiche di merito – anche a campione – dovranno essere effettuate entro 60 gg.;
  - q) per gli impianti ad energia alternativa, ove non esclusi ai sensi dell'articolo 2 del DPR 160/10, si dovranno seguire le procedure vigenti (con pareri ARPA e AUSL);
  - r) per le attività non comprese in tabella il tecnico progettista incaricato provvederà ad asseverare ed allegare alla SCIA (Amm.va o Edilizia) i requisiti igienico sanitari. Indi con effetto immediato dal compiuto deposito allo SUAP competente; dette SCIA, inviate alla AUSL tramite gli SUAP per via telematica, saranno oggetto di verifica in vigilanza;

- s) il Dipartimento di Sanità Pubblica continuerà a non esprimere parere igienico sanitario in ordine ad insediamenti di tipo civile, quale che sia il titolo abilitativo edilizio (in adesione alla DGR n. 486/03 esecutiva a far tempo dalla data del 25 giugno 2003), (compresi i fabbricati a destinazione residenziale facenti parte di aziende agricole) fatto salvo, e su richiesta dello SUE del Comune o dello SUAP a mente dell'articolo 9 "Chiarimenti tecnici" del DPR 160/10, il caso di problematiche specifiche per le quali sussistano dubbi interpretativi dei requisiti cogenti e non cogenti di cui alla L.R. 31/2002;
- t) per quanto concerne le Opere di Urbanizzazione – attuative dei PUA o CD di competenza degli SUE o servizi Urbanistica comunali – sia per comparti residenziali che produttivi, i pareri verranno espressi dai servizi AUSL a seguito di invio dei relativi progetti esecutivi da parte dei servizi comunali, in quanto esclusi dai procedimenti SUAP.

#### **Impegni delle parti.**

I Sottoscrittori del presente accordo si impegnano, ciascuno per la propria parte, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di carattere legislativo, normativo o procedurale al fine di consentire il costante e continuo aggiornamento del protocollo d'intesa.

#### **Durata dell'accordo.**

Il presente accordo ha validità a far tempo dalla data di sottoscrizione dello stesso e resta in vigore fino a specifica comunicazione contraria di una delle parti contraenti, e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in ossequio alle modificazioni introdotte al DPR 160/10 a da specifiche norme regionali di settore.

<b>ATTIVITÀ SOGGETTE A PARERE NIP EX ARTICOLO 7 DPR 160/2010</b>	<b>ATTIVITÀ OGGETTO DI SCIA o PDC CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO o AUTOCERTIFICATO EX ARTICOLO 5 DPR 160/2010</b>
<b>Attività industriale ed artigianali</b> di tipo produttivo o manifatturiero comprese le attività di conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione e le strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande (centri di produzione pasti, ristoranti)	<b>Piccole attività produttive</b> annesse ad esercizi di vicinato: Negozi di vendita di alimenti Bar, pub e similari Attività di produzione artigianale di prodotti da forno (pizze, focacce, piadina, dolci da forno, rosticcerie, gastronomie, pizza al taglio, panifici, forni, gelaterie, pasticcerie) Macelleria e pescheria (non inserite in supermercato) Laboratori artigianali di monoproduzione Spacci di vendita annessi ad industrie alimentari Depositi e rivendite di alimenti per animali (solo commercio) Capannoni agricoli adibiti a deposito mezzi o attrezzature agricole Edilizia residenziale Edifici per il culto Stazioni di servizio Recinzioni e cancellate Serre per l'agricoltura e floricoltura
<b>Attività zootecniche</b> Allevamenti e strutture per il ricovero di animali	
<b>Attività di servizio</b> Ospedali Strutture sanitarie pubbliche o private DGR 327/2004 Strutture socio assistenziali DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 Studi professionali soggetti ad autorizzazione Scuole di ogni ordine grado e tipo, servizi educativi per la prima infanzia come previsto dalla Direttiva Regionale 646 del 20/01/05 Edifici destinati a servizi pubblici (comuni, province, poste, ecc.)	Farmacie Studi professionali non soggetti ad autorizzazione Ambulatori veterinari Strutture alberghiere con meno di 25 posti letto Attività finalizzate al soggiorno temporaneo stabilmente esercitate in edifici opportunamente attrezzati (pensioni, locande, case per vacanze, studentati, affittacamere, residence, convitti e simili) Strutture agrituristiche Edifici di culto Opere parrocchiali

<b>ATTIVITÀ SOGGETTE A PARERE NIP EX ARTICOLO 7 DPR 160/2010</b>	<b>ATTIVITÀ OGGETTO DI SCIA o PdC CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO o AUTOCERTIFICATO EX ARTICOLO 5 DPR 160/2010</b>
Strutture alberghiere con più di 25 posti letto Strutture destinate allo spettacolo con più di 100 posti Centri congressuali Laboratori di analisi Strutture termali Strutture per attività sportive – impianti sportivi con capienza superiore ai 100 posti e piscine di cui alla DGR 1092/2005	Carceri Caserme Uffici giudiziari
<b>Attività di artigianato di servizio</b> Autocarrozzerie Autofficine Lavanderie industriali Autorimesse ad uso pubblico con capienza superiore a 50 posti auto se inserite in contesto urbano	Lavanderie Autolavaggi Barbieri Acconciatori, Tatuatori Piercing Estetisti Laboratori artistici Ambulatori animali Centri di telefonia Toelettatura animali Autorimesse con meno di 50 posti auto Attività a servizio dell'auto
<b>Attività commerciali e del terziario</b> Centri commerciali superiori a 1000 mq Centri commerciali superiori a 400 mq con presenza di lavorazioni a potenziale rischio per la sicurezza	Centri commerciali con superficie inferiore a 1000 mq Attività commerciali di superficie inferiore a 400 mq S.V. Depositi di superficie inferiore a 400 mq Uffici di superficie inferiore a 300 mq
<b>Centri di deposito</b> e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici Depositi di sostanze e preparati pericolosi	
<b>Attività che utilizzano locali interrati o seminterrati</b> con spazi destinati al lavoro o alla sosta delle persone	
<b>Altri insediamenti</b> Impianti di stoccaggio liquami e/o depurazione di acque reflue Impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti Acquedotti Impianti di teleriscaldamento Cimiteri Impianti di telefonia mobile	Tombe di famiglia

Il presente atto ivi compresa la tabella allegata entra a far parte integrante del “Protocollo d’Intesa per la gestione dello Sportello Unico Telematico per le Attività Produttive nella provincia di Parma”, sottoscritto tra Provincia di Parma, i SUAP del Comune e della provincia di Parma e gli Enti titolari di endoprocedimenti.

**ALLEGATO 2**  
**PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI - VIGILI DEL FUOCO**

1. Procedimento automatizzato di cui al Capo III del DPR 160/10:  
Ai soli fini antincendio ricadono nel procedimento automatizzato le attività di cui all'Allegato I categoria A fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV del DPR 160/210 (articolo 10 DPR 151/11)
2. Valutazione dei Progetti (articolo 3 DPR 151/11):  
Il Comando, ricevuta la documentazione dai SUAP, esamina i progetti ed entro trenta giorni dalla data del protocollo SUAP, può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa;
3. Controlli di prevenzione incendi (art 4 DPR 151/11):
  - a) Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B il Comando, entro sessanta giorni di ricevimento dell'istanza completa, acquisita tramite i SUAP, effettua controlli, anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
  - b) Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa, acquisita tramite SUAP, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
4. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (articolo 5 DPR 151/11)  
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è acquisita dal Comando tramite i SUAP, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia, al SUAP, contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
5. Deroghe (articolo 7 DPR 151/11)  
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del DPR 151/11 presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, possono presentare, tramite i SUAP al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Il Comando, acquisita la documentazione completa esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando, che a sua volta ne dà successiva comunicazione al SUAP competente, al quale la stessa è stata presentata, ed al richiedente.

6. Nulla Osta di Fattibilità e Verifiche in corso d'opera (artt. 8 e 9 del DPR 151/11)

Il DPR 151/11 ha introdotto due nuove procedimenti facoltativi per il richiedente, denominati Nulla osta di Fattibilità per le sole attività di cui Allegato I categoria B e C, e Verifiche in corso d'opera per le attività all'allegato I del DPR 151/11. I suddetti procedimenti non sostituiscono quelli autorizzativi. Il Comando acquisita la documentazione completa tramite i SUAP, esprimerà il parere di competenza entro 30 giorni.

Data la frequente complessità tecnica dell'istruttoria dei procedimenti di prevenzione incendi e, in considerazione, che la tempistica decorre dal protocollo dei SUAP, si richiede la trasmissione delle istanze il prima possibile e comunque non oltre cinque giorni considerato anche che il Comando ha messo a disposizione dei SUAP già da tempo uno sportello esclusivo dedicato al ricevimento delle Istanze dai SUAP nelle giornate del martedì e del venerdì.

Il Comando acquisita la documentazione completa effettuerà l'istruttoria di competenza nei cinquanta giorni successivi.

Il pagamento degli oneri dei procedimenti di prevenzione incendi costituisce allegato obbligatorio per l'acquisizione e istruttoria tecnica dei procedimenti stessi pertanto l'incompleta corresponsione degli oneri costituisce inammissibilità dell'istanza con conseguente richiesta di integrazione e sospensione del procedimento.

L'imposta di bollo deve essere resa sulle istanze per la quale la stessa è prevista come da modulistica di prevenzione incendi predisposta dal Ministero dell' Interno.

7. Per le attività di cui all'allegato 1 del DPR 151/11 di competenza del Suap, si applica il DPR 106/10.